



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE

Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento del Personale Docente

Decreto n. **320**

IL RETTORE

Vista la legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e s.m.i., e in particolare gli artt. 16 e 24, comma 6;

Visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della citata Legge 240/2010;

Visto il D.M. 30.10.2015 n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;

Visto il D.M. 10.8.2017, n. 614, relativo al contingente assunzionale per l'anno 2017;

Vista la legge 27.12.2017, n. 205, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018;

Visto il codice etico dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011;

Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova”, emanato con D.R. n. 1143 del 27.2.2015;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 1986 del 5.6.2017, in vigore dal 4.7.2017.;

Visto il D.R. n. 1570 del 13.3.2015 con il quale è stato emanato il “Regolamento in materia di chiamate dei professori di seconda fascia, di cui all'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240”;

Vista la delibera del 24.1.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione approva le proposte formulate dai Dipartimenti interessati di attivazione di n. 6 procedure valutative e delle connesse proposte di chiamata specificate nell'allegato “A” che fa parte integrante del presente provvedimento, finalizzate alla copertura di complessivi n. 6 posti di professore di **prima** fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo, sulle quali hanno espresso parere favorevole le competenti Scuole;

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo nel rispetto delle disposizioni normative in materia di programmazione e di reclutamento presso le Università;

Fatto salvo il rispetto delle percentuali previste dall'art. 18, comma 4, e dall'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010;

DECRETA

Art. 1

Numero e destinazione dei posti

1. Presso l'Università degli Studi di Genova sono indette n. 6 procedure valutative volte alla copertura di complessivi n. 6 posti di professore di **prima** fascia, corrispondenti all'impegno di **0,30** p.o., ciascuna mediante chiamata, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, e del relativo Regolamento di Ateneo citato in premessa, per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e i settori scientifico disciplinari specificati nell'allegato “A” che fa parte integrante del presente provvedimento.

2. Nell'allegato “A” sono altresì indicati, i soggetti da valutare, individuati fra i possessori dei requisiti prescritti dall'art. 24, comma 6, della citata legge n. 240/2010, e dal relativo Regolamento di Ateneo, per i

quali i Dipartimenti interessati hanno già formulato proposte di chiamata in caso di valutazione positiva, nonché l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare.

Art. 2 Cause di esclusione

1. Non possono partecipare al procedimento di chiamata coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.5.2016, n. 76, oppure risultino in stato di convivenza di fatto, così come regolato dall'art. 1, commi 37 e ss della Legge 20.5.2016, n. 76, con un professore afferente al Dipartimento che formula la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione

1. La documentata domanda di partecipazione alla procedura è prodotta dal soggetto individuato per la valutazione entro il termine di giorni 15 (quindici) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ateneo.

2. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

3. La domanda è scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta, indirizzata e presentata al Direttore del Dipartimento interessato, indicato nell'allegato "A".

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda stessa è redatta in carta semplice su apposito modello allegato "B", che fa parte integrante del presente provvedimento, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>.

4. Il soggetto individuato produce altresì nei predetti termini, con trasmissione via mail o tramite supporto informatico (chiavetta USB, CD ecc.) al Direttore del Dipartimento interessato (**formato .PDF**), i seguenti documenti:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità;
- b) curriculum dell'attività scientifica e didattica, redatto sul modulo "C" allegato che fa parte integrante del presente decreto, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>;
- c) pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione, nel rispetto dell'eventuale numero massimo di cui all'all. "A"; le pubblicazioni sono dichiarate conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta sul modulo "D" allegato che fa parte integrante del presente decreto, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>.

5. Il Direttore del Dipartimento cura la trasmissione alla Commissione giudicatrice della documentazione presentata dai candidati.

6. Non è consentito il riferimento a documentazione altre volte presentata presso questa o altre amministrazioni, o allegata a domanda di partecipazione ad altra procedura.

Art. 4 Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta e nominata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento in materia di chiamate citato in premessa, che disciplina altresì lo svolgimento dei lavori.

2. Della nomina è data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

Art. 5 Valutazione del candidato

1. La valutazione è effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento in materia di chiamate citato in premessa. Al termine della valutazione, la Commissione giudicatrice trasmette i relativi atti al Rettore.

Art. 6
Approvazione degli atti e nomina

1. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti della Commissione, il Rettore con decreto ne accerta la regolarità e, in caso di valutazione positiva, nomina l'interessato professore **ordinario**, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie occorrenti e il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il rettore restituisce con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnando un termine per la conclusione dei lavori. La nomina ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero, su richiesta del Dipartimento interessato, da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte restante dell'anno accademico. Nel caso in cui, per particolari motivi, al momento dell'approvazione degli atti non fosse possibile determinare la data della presa di servizio, la nomina viene effettuata con decreto successivo e nel decreto di sola approvazione degli atti si fa menzione del rinvio e dei motivi adottati.
2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato tempestivamente ai soggetti interessati e al Ministero competente.

Art. 7
Diritti e doveri del chiamato
Trattamento economico e previdenziale

1. I diritti e doveri del chiamato sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente.
2. Ai docenti chiamati sarà applicato il trattamento economico e previdenziale previsto dalle leggi che regolano la materia.

Art. 8
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'Università degli Studi di Genova – Area personale – Servizio Personale Docente – ai sensi del Regolamento di cui al D.R. n. 198 dell'11.7.2001.
2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa ai sensi dell'art. 19 del D.Leg.vo 20.6.2003, n. 196 e dell'art. 8 del D.R. n. 198 dell'11.7.2001.
3. Ai sensi dell'art. 20 del D.Leg.vo 30.6.2003 n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con il Regolamento di cui al D.R. n. 165 del 12.4.2006.

Art. 9
Pubblicità

1. Il presente decreto è reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo (<http://www.unige.it/concorsi>).

Art. 10
Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie citate in premessa, nonché le altre leggi vigenti in materia di reclutamento di personale presso le Università.

Genova, 30.1.2018



IL RETTORE

CDN/fc
Responsabile del procedimento: Francesco CASSETTA